Ordinanza
sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali

Modifica del … ***Avamprogetto***

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L'ordinanza dell'11 settembre 2002[1] sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 1 e 1bis

1 Se per garantire l'impiego appropriato conformemente all'articolo 20 LPGA o alle disposizioni delle singole leggi le prestazioni pecuniarie non sono versate al beneficiario e questi è sottoposto a curatela generale secondo l'articolo 398 del Codice civile (CC)[2], esse sono versate al curatore oppure a una persona o un'autorità da esso designata.

1bis Se il beneficiario è sottoposto a uno dei generi di curatela di cui agli articoli 393–397 CC, le prestazioni pecuniarie sono versate al curatore oppure a una persona o un'autorità da esso designata soltanto se il curatore è stato incaricato di amministrarle mediante un titolo avente forza di giudicato o se l'autorità di protezione degli adulti competente ne ordina il versamento al curatore.

Art. 2 cpv. 1 lett. b e c

1 Sono tenuti alla restituzione:

b. i terzi e le autorità cui le prestazioni pecuniarie sono state versate per garantire l'impiego appropriato conformemente all'articolo 20 LPGA o alle disposizioni delle singole leggi, ad eccezione del curatore;

c. i terzi e le autorità cui la prestazione indebitamente concessa è stata versata retroattivamente, ad eccezione del curatore.

1 RS **830.11**
2 RS **210**

Art. 14 cpv. 1

[1] Per l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti nonché per l'assicurazione contro l'invalidità, il regresso è esercitato dall'UFAS in collaborazione con le casse di compensazione e gli uffici AI. A tale scopo l'UFAS stipula le necessarie convenzioni con le casse di compensazione e gli uffici AI.

Art. 16 Rapporto tra le assicurazioni sociali

Se al regresso partecipano più assicurazioni sociali, esse possono esigere soltanto la propria quota di regresso e sono tenute a compensare reciprocamente le prestazioni congruenti fornite e dovute da ognuna di esse.

Titolo dopo l'art. 17

Capitolo 3*a*: Esecuzione di convenzioni internazionali di sicurezza sociale

Sezione 1: Definizione delle competenze

Art. 17a Autorità competenti nei rapporti internazionali

1 Le autorità competenti secondo l'articolo 75*a* LPGA sono:

a. per tutte le prestazioni di sicurezza sociale, ad eccezione di quelle in caso di disoccupazione: l'UFAS;

b. per le prestazioni in caso di disoccupazione: l'ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione di cui all'articolo 83 della legge del 25 giugno 1982[3] sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI).

2 Esse rappresentano la Svizzera in seno alla commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, alla commissione tecnica per l'elaborazione elettronica dei dati e alla commissione di controllo dei conti di cui agli articoli 72–74 del regolamento (CE) n. 883/2004[4].

3 In qualità di autorità competente, l'UFAS può concludere convenzioni secondo gli articoli 16 paragrafo 1, 35 paragrafo 3 e 84 paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 883/2004.

Art. 17b Organismi di collegamento

Gli organismi di collegamento secondo l'articolo 75*a* LPGA sono:

3 RS **837.0**

4 Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1; una versione consolidata non vincolante di questo regolamento è pubblicata in RS **0.831.109.268.1**.

a. per le prestazioni in caso di malattia e maternità: l'istituzione comune di cui all'articolo 18 della legge federale del 18 marzo 1994[5] sull'assicurazione malattie (LAMal), se non è già organismo di collegamento secondo l'articolo 19 dell'ordinanza del 27 giugno 1995[6] sull'assicurazione malattie (OAMal);

b. per le prestazioni d'invalidità:

   1. nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità: l'ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero di cui all'articolo 56 della legge federale del 19 giugno 1995[7] sull'assicurazione per l'invalidità,

   2. nell'ambito della previdenza professionale: il fondo di garanzia di cui all'articolo 54 capoverso 2 lettera a della legge federale del 25 giugno 1982[8] sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP);

c. per le prestazioni di vecchiaia e in caso di decesso:

   1. nell'ambito della previdenza per la vecchiaia e per i superstiti: la Cassa svizzera di compensazione di cui all'articolo 113 dell'ordinanza del 31 ottobre 1947[9] sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS),

   2. nell'ambito della previdenza professionale: il fondo di garanzia;

d. per le prestazioni in caso di infortuni sul lavoro e malattie professionali: l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI/Suva) di cui all'articolo 61 della legge federale del 20 marzo 1981[10] sull'assicurazione contro gli infortuni;

e. per le prestazioni in caso di disoccupazione: l'ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione di cui all'articolo 83 LADI[11];

f. per le prestazioni familiari: l'UFAS;

g. per la determinazione della legislazione applicabile: l'UFAS.

Art. 17c Istituzioni competenti

Le istituzioni competenti secondo l'articolo 75*a* LPGA sono:

a. per le prestazioni in caso di malattia e maternità, ad eccezione dell'indennità di maternità: l'assicuratore secondo la LAMal[12];

b. per le prestazioni d'invalidità:

5 RS **832.10**
6 RS **832.102**
7 RS **831.20**
8 RS **831.40**
9 RS **831.101**
10 RS **832.20**
11 RS **837.0**
12 RS **832.10**

1. nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità: l'ufficio AI del Cantone di domicilio o, in caso di domicilio all'estero, l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero,
2. nell'ambito della previdenza professionale: l'istituto di previdenza o l'istituto di libero passaggio;

c. per le prestazioni di vecchiaia e in caso di decesso:
   1. nell'ambito della previdenza per la vecchiaia e per i superstiti: la cassa di compensazione AVS,
   2. nell'ambito della previdenza professionale: l'istituto di previdenza o l'istituto di libero passaggio;

d. per l'indennità di maternità:
   1. in caso di domicilio in Svizzera: la cassa di compensazione AVS,
   2. in caso di domicilio al di fuori della Svizzera: la Cassa svizzera di compensazione;

e. per le prestazioni in caso di infortuni sul lavoro e malattie professionali:
   1. per i lavoratori dipendenti: l'assicuratore contro gli infortuni cui è affiliato il datore di lavoro,
   2. per i lavoratori indipendenti: l'assicuratore contro gli infortuni presso cui è assicurata la persona interessata;

f. per le prestazioni in caso di disoccupazione: la cassa di disoccupazione scelta dal disoccupato e il competente ufficio regionale di collocamento di cui all'articolo 85*b* LADI[13];

g. per le prestazioni familiari:
   1. secondo la legge del 24 marzo 2006[14] sugli assegni familiari (LAFam): le casse di compensazione per assegni familiari di cui all'articolo 14 LAFam,
   2. secondo la legge federale del 20 giugno 1952[15] sugli assegni familiari nell'agricoltura: la cassa di compensazione AVS;

h. per l'esecuzione di crediti esteri in Svizzera: l'Ufficio centrale di compensazione (UCC) di cui all'articolo 71 LAVS[16];

i. per la determinazione della legislazione applicabile: la cassa di compensazione AVS.

Art. 17d Istituzioni competenti per l'assistenza reciproca

[1] Le istituzioni competenti per l'assistenza reciproca secondo gli atti normativi menzionati nella versione vincolante per la Svizzera dell'allegato II sezione A punti 1–4 dell'Accordo del 21 giugno 1999[17] tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la

13 RS **837.0**
14 RS **836.2**
15 RS **836.1**
16 RS **831.10**
17 RS **0.142.112.681**

Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC) sono:

a. per le prestazioni in caso di malattia e maternità: l'istituzione comune di cui all'articolo 18 LAMal[18], se non è già istituzione competente per l'assistenza reciproca secondo l'articolo 19 OAMal[19];

b. per le prestazioni in caso di infortuni sul lavoro e malattie professionali: la Suva.

2 Esse assumono i compiti di cui al capoverso 1 anche nell'ambito di altre convenzioni internazionali di sicurezza sociale.

Art. 17e Organi federali competenti per l'infrastruttura per lo scambio elettronico di dati con l'estero

Per la predisposizione e la gestione dell'infrastruttura per lo scambio elettronico di dati con l'estero di cui all'articolo 75*b* LPGA sono competenti:

a. per il settore malattie e infortuni: l'Ufficio federale della sanità pubblica;

b. per le rendite AVS/AI: l'UCC;

c. per l'assicurazione contro la disoccupazione: l'ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione;

d. per gli altri settori: l'UFAS.

Sezione 2: Emolumenti

Art. 17f Principio

L'emolumento annuo è composto da una quota delle spese di base di cui all'articolo 17*g* e da una quota delle spese di utilizzo di cui agli articoli 17*h* e 17*i*.

Art. 17g Spese di base

1 Le spese di base sono composte:

a. dalle spese per la gestione del punto d'accesso elettronico; e

b. dalle spese per l'amministrazione, la manutenzione e il supporto operativo del punto d'accesso elettronico nonché per la predisposizione di applicazioni adeguate.

2 Per ciascuno dei seguenti settori delle assicurazioni sociali la quota delle spese di base è fissata in funzione del numero delle istituzioni competenti e delle istituzioni competenti per l'assistenza reciproca preposte all'esecuzione della sicurezza sociale internazionale nel settore in questione:

a. assicurazione malattie;

18 RS **832.10**
19 RS **832.102**

b. assicurazione contro gli infortuni;

c. prestazioni familiari;

d. assicurazione contro la disoccupazione;

e. assicurazione di rendite del primo e del secondo pilastro;

f. assoggettamento assicurativo.

3 Se le istituzioni di un settore delle assicurazioni sociali sono connesse al punto d'accesso elettronico tramite un'applicazione standard, la quota delle spese di base di ciascuna istituzione è calcolata in funzione del numero di conti utente da essa detenuti.

4 Se le istituzioni di un settore delle assicurazioni sociali sono connesse al punto d'accesso elettronico tramite un'interfaccia di collegamento a un'applicazione specifica, le quote delle spese di base di tutte le istituzioni del settore in questione vanno a carico dell'organo responsabile per l'applicazione specifica.

5 Se in un settore delle assicurazioni sociali sono impiegate sia l'applicazione standard che una propria applicazione specifica, le quote delle spese di base sono ripartite all'interno del settore in funzione del numero di istituzioni.

Art. 17h Spese di utilizzo in caso di connessione al punto d'accesso elettronico tramite un'applicazione standard

1 Se le istituzioni sono connesse al punto d'accesso elettronico tramite un'applicazione standard, le spese di utilizzo sono calcolate in funzione:

a. dell'onere per la gestione dell'applicazione standard;

b. dell'onere per la manutenzione e il supporto operativo dell'applicazione standard;

c. dell'onere per la predisposizione di applicazioni adeguate;

d. dell'onere per altre componenti tecniche.

2 La quota delle spese di utilizzo di ciascuna istituzione è calcolata in funzione del numero di conti utente da essa detenuti.

3 Gli organi federali di cui all'articolo 17*e* possono fatturare le spese per le componenti tecniche che vengono utilizzate soltanto da una parte delle istituzioni interamente a queste ultime.

Art. 17i Spese di utilizzo in caso di connessione al punto d'accesso elettronico tramite un'interfaccia di collegamento a un'applicazione specifica

1 Se le istituzioni sono connesse al punto d'accesso elettronico tramite un'interfaccia di collegamento a un'applicazione specifica, le spese di utilizzo sono calcolate in funzione:

a. dell'onere per la gestione dell'interfaccia;

b. dell'onere per la manutenzione e il supporto operativo dell'interfaccia;

c. dell'onere per la predisposizione di applicazioni adeguate;

d. dell'onere per altre componenti tecniche.

2 Le spese di utilizzo per i sistemi di interfaccia vanno a carico degli organi responsabili per l'applicazione specifica.

Art. 17j Quadro tariffario

1 Se l'istituzione è connessa al punto d'accesso elettronico tramite un'applicazione standard, l'emolumento per ogni conto utente è pari a 8000 franchi al massimo.

2 Se l'istituzione è connessa al punto d'accesso elettronico tramite un'interfaccia di collegamento a un'applicazione specifica, l'emolumento a carico dell'organo responsabile per l'applicazione specifica è pari a 100 000 franchi al massimo.

Art. 17k Modalità

1 Il calcolo delle spese di base e delle spese di utilizzo da parte degli organi federali di cui all'articolo 17*e* si basa sulle spese fatturate all'UFAS dal gestore dell'infrastruttura e sulle spese di amministrazione sostenute dall'UFAS per la gestione specializzata centrale.

2 Il giorno di riferimento per la rilevazione del numero di istituzioni preposte all'esecuzione della sicurezza sociale internazionale e del numero di conti da esse detenuti è il 31 dicembre dell'anno precedente.

3 Gli organi federali di cui all'articolo 17*e* fatturano annualmente gli emolumenti alle istituzioni.

Titolo prima dell'art. 18

Capitolo 4: Altre disposizioni

Art. 18 Lavoro considerevole nell'ambito dell'assistenza giudiziaria e amministrativa

1 L'assistenza giudiziaria e amministrativa è rimborsata:

a. quando i dati, su richiesta dell'assicuratore, devono essere comunicati in una forma che comporta un lavoro considerevole; e

b. la legislazione di un ramo delle assicurazioni sociali lo prevede esplicitamente.

2 Nei casi di cui all'articolo 32 capoverso 3 LPGA, l'organo che ha ricevuto la richiesta di comunicazione di dati può riscuotere un emolumento, se tale comunicazione richiede un lavoro considerevole o in caso di richieste sistematiche.

Art. 18a Ordinanza generale sugli emolumenti

Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 2004[20] sugli emolumenti.

Art. 18b

Ex art. 18a

II

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.

… In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione: …
Il cancelliere della Confederazione, …

20 RS **172.041.1**

Allegato
(cifra II)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 31 ottobre 1947[21] sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Titolo dopo l'art. 141

H^ter^. Sistemi d'informazione per l'esecuzione di convenzioni internazionali

I. Sistema d'informazione destinato alla determinazione delle prestazioni previste in virtù di convenzioni internazionali

*Art. 141^bis^* Scopo, competenza e registrazione dei dati

1 Il sistema d'informazione destinato alla determinazione delle prestazioni previste in virtù di convenzioni internazionali è finalizzato alla registrazione e al trattamento delle richieste di prestazioni nonché allo scambio dei relativi dati tra le istituzioni competenti e gli organismi di collegamento.

2 Il sistema d'informazione permette lo scambio elettronico di tutti i dati necessari per la determinazione delle prestazioni assicurative tra gli organi svizzeri nonché tra questi e quelli esteri.

3 Il sistema d'informazione è messo a disposizione dall'UCC.

4 Le casse di compensazione competenti e gli uffici AI inseriscono nel sistema d'informazione tutti i dati prescritti per la determinazione delle prestazioni secondo gli atti normativi menzionati nella versione vincolante per la Svizzera dell'allegato II sezione A punti 1–4 e sezione B dell'Accordo del 21 giugno 1999[22] tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC) e secondo convenzioni internazionali.

5 L'UCC può registrare e modificare tutti i dati nel sistema d'informazione. Le casse di compensazione e gli uffici AI possono registrare e modificare soltanto i dati che rientrano nel proprio ambito di competenza.

*Art. 141^ter^* Trattamento dei dati

1 Nel sistema d'informazione destinato alla determinazione delle prestazioni previste in virtù di convenzioni internazionali sono registrati tutti i dati prescritti per la deter-

21 RS **831.101**
22 RS **0.142.112.681**

minazione delle prestazioni secondo gli atti normativi menzionati nella versione vincolante per la Svizzera dell'allegato II sezione A punti 1–4 e sezione B dell'ALC, in particolare:

a. dati sull'assicurato;

b. numero d'assicurato;

c. rischi assicurati;

d. dati sul reddito e sulle prestazioni assicurative;

e. dati sul percorso assicurativo e professionale.

2 I dati sono trattati dalle casse di compensazione, dagli uffici AI e dall'UCC.

Titolo dopo l'art. 141ter

II. Sistema d'informazione nell'ambito dell'assoggettamento assicurativo

Art. 141quater Scopo, competenza e registrazione dei dati

1 Il sistema d'informazione nell'ambito dell'assoggettamento assicurativo è finalizzato alla determinazione della legislazione applicabile in adempimento di convenzioni internazionali e in applicazione degli articoli 1*a* e 2 LAVS e allo svolgimento dei relativi compiti amministrativi.

2 Il sistema d'informazione permette lo scambio elettronico di tutti i dati necessari per la determinazione dell'assoggettamento assicurativo tra gli organi svizzeri nonché tra questi e quelli esteri.

3 Il sistema d'informazione è messo a disposizione dall'Ufficio federale.

4 Le casse di compensazione e l'organismo di collegamento inseriscono nel sistema d'informazione tutti i dati di loro competenza prescritti per la determinazione della legislazione applicabile secondo gli atti normativi menzionati nella versione vincolante per la Svizzera dell'allegato II sezione A punti 1–4 e sezione B dell'ALC[23], secondo convenzioni internazionali e secondo gli articoli 1*a* e 2 LAVS.

Art. 141quinquies Trattamento dei dati

1 Nel sistema d'informazione nell'ambito dell'assoggettamento assicurativo sono registrati i dati prescritti per la determinazione della legislazione applicabile secondo gli atti normativi menzionati nella versione vincolante per la Svizzera dell'allegato II sezione A punti 1–4 e sezione B dell'ALC[24], secondo convenzioni internazionali e secondo gli articoli 1*a* e 2 LAVS, in particolare dati concernenti:

a. gli assicurati e i loro familiari;

b. i datori di lavoro degli assicurati e le imprese locali;

c. la durata e il tipo di attività.

23 RS **0.142.112.681**
24 RS **0.142.112.681**

2 I dati sono trattati dalle casse di compensazione e dall'organismo di collegamento. I datori di lavoro e gli assicurati inseriscono i dati e possono consultarli.

2. Ordinanza del 18 aprile 1984[25] sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

Art. 27e

Se al regresso partecipano l'istituto di previdenza e altre assicurazioni sociali secondo gli articoli 72–75 LPGA[26] in combinato disposto con l'articolo 34*b* LPP, l'istituto può esigere soltanto la propria quota di regresso. Le assicurazioni sono tenute a compensare reciprocamente le prestazioni congruenti fornite e dovute da ognuna di esse.

25 RS **831.441.1**
26 RS **830.1**